

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**Doc. II**  
**n. 10**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d’iniziativa dei senatori TREU, ADRAGNA, BOBBA, GALLI,  
GENTILE, LIVI BACCI, MONGIELLO, MORRA, PETERLINI,  
POLI, ROILO, SACCONI, TIBALDI, TOFANI, TURIGLIATTO,  
VIESPOLI e ZUCCHERINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2007**

---

**Modifica all’articolo 22, comma 1, del Regolamento del Senato**

---

ONOREVOLI SENATORI. – Una limitata modifica al Regolamento, di carattere solo apparentemente lessicale, può consentire al nostro ordinamento interno di adeguarsi ad un processo di grande rilevanza giuridica e sociale, oramai risalente nel tempo, riguardante la progressiva armonizzazione della disciplina dei rapporti di pubblico impiego, tradizionalmente qualificati di diritto pubblico e rientranti nella sfera del diritto amministrativo, con la normativa del lavoro subordinato e del diritto comune. Non è il caso di ricordare, se non per sommi capi, le tappe di questo percorso, che inizia a muovere i primi passi negli anni '70 per poi giungere fino alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, in base alla quale il Governo emanò il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, seguito da altri provvedimenti che ne hanno integrato il contenuto, fino al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha raccolto e coordinato la disciplina normativa in materia.

Basti qui richiamare l'attenzione sull'irreversibilità del processo sopra descritto e sull'opportunità che esso trovi dei riscontri anche nell'assetto delle competenze delle Commissioni parlamentari. Peraltro, la proposta di adottare per l'11<sup>a</sup> Commissione permanente la denominazione «Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale» consente di individuare un unico referente parlamentare per la trattazione della materia lavoristica, con effetti auspicabilmente positivi anche sulla qualità della legislazione. Con la predetta modifica si realizzerebbe anche un riallineamento delle competenze rispetto alla omologa Commissione parlamentare della Camera dei deputati, con conseguenze potenzialmente rilevanti sia sul piano della speditezza dei lavori, sia soprattutto dal punto di

vista della capacità di trattare in un'ottica unitaria tutta la materia del rapporto di lavoro, senza le separazioni che hanno caratterizzato un passato ormai definitivamente superato. Si tratta certamente di un notevole cambiamento rispetto alla attuale prassi, in base alla quale le proposte riguardanti le singole categorie di personale pubblico sono rimesse al vaglio delle Commissioni competenti per i singoli dicasteri, mentre alla Commissione affari costituzionali compete, sostanzialmente, l'esame delle proposte riguardanti, oltre al personale dei comparti relativi ai dicasteri di competenza, aspetti generali della disciplina del lavoro pubblico che presentino implicazioni anche rispetto all'organizzazione complessiva della pubblica amministrazione.

A seguito della modifica regolamentare proposta, verrebbero ad essere ridefinite anche le attribuzioni della Commissione affari costituzionali: il riparto delle competenze tra le due Commissioni verrebbe, pertanto, a definirsi attorno alla natura degli strumenti – di natura pubblicistica o privata – di regolazione del rapporto di impiego, per cui in capo alla Commissione affari costituzionali, in analogia con quanto avviene presso l'altro ramo del Parlamento, spetterebbe la competenza per il personale il cui rapporto d'impiego sia tuttora di diritto pubblico: dal nuovo assetto, potrebbe configurarsi anche una più equilibrata distribuzione del lavoro tra le Commissioni permanenti, fermo restando che la materia lavoristica resterebbe comunque oggetto della valutazione della Commissione permanente, nell'ambito della rilevante funzione generale di filtro, da essa svolta rispetto ai profili di costituzionalità dei provvedimenti all'esame di tutte le Commissioni.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO**

---

Art. 1.

1. All'articolo 22, comma 1, le parole: «11<sup>a</sup> – Lavoro, previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «11<sup>a</sup> – Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale».

